



Repubblica Italiana

Tribunale di Firenze

Sezione Imprese

In Nome del Popolo Italiano

il collegio nella seguente composizione:

dr. Nicolò Calvani	Presidente relatore
dr.ssa Laura Maione	Giudice
dr.ssa Stefania Grasselli	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nelle cause riunite n. 1892/2018 + 9613/2018 tra le parti:

ATTORE

[REDACTED]

- difesa: avv. MAURIZIO MATTEOLI, cf MTTMRZ72D23D815L

- domicilio: P.za Guido Rossa 21, 56024 Ponte a Egola, presso il difensore

CONVENUTI

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

OGGETTO: Cause di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo, etc.

Decisa nella camera di consiglio del 7/12/2021 sulle seguenti conclusioni:

Fallimento: Voglia il Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione, accertata la responsabilità della [REDACTED] [REDACTED] ciascuno per i rispettivi titoli e ragioni tutte dedotte in narrativa, condannare i convenuti, in solido tra loro, ciascuno per quanto di ragione, al risarcimento a favore del [REDACTED] del danno prodotto nei confronti della società e dei creditori sociali che, mediante l'utilizzo del criterio equitativo della differenza dei netti patrimoniali, viene identificato nella somma di euro 861.526,00, o comunque nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria calcolata dalla data del fallimento alla data della emananda sentenza, oltre interessi da computarsi sulla somma originaria rivalutata anno per anno ed oltre ad interessi anatocistici ex art.1283 c.c. a decorrere dalla data della domanda giudiziale.

Con vittoria di spese, competenze del presente giudizio, spese generali al 15%, CAP e IVA come per legge.

Ai fini istruttori, richiamando la memoria ex art.183 VI c. n.2 c.p.c. depositata il 13.02.2019, insiste affinché il Giudice adito ordini l'esibizione in giudizio alla convenuta [REDACTED]

[REDACTED] di tutti i contratti (conto corrente, affidamento, mutuo ecc..) in essere tra la [REDACTED] (già [REDACTED] ed il predetto istituto di credito nel periodo 2008 - 2016. Infine, richiamando le deduzioni a verbale del 21.05.2021 insiste sulla richiesta di rinnovazione della C.T.U. limitatamente al quesito integrativo posto dal Giudice all'udienza del 20/11/2019, con nomina di un differente consulente tecnico a cui demandare la risoluzione del quesito integrativo già posto all'udienza del 20/11/2019.

[REDACTED] Voglia il Tribunale adito, disattesa e rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

IN VIA PRELIMINARE A) preso atto del disconoscimento, ai sensi degli articoli 2712 e 2719 c.c., dei documenti negoziali distinti con i numeri 4, 7 e

8, che nel presente giudizio sono stati prodotti dal [REDACTED] in copia fotostatica, ordinare a quest'ultimo di esibire e depositare gli originali dei documenti n. 4, 7 e 8 sopra menzionati onde consentire al [REDACTED] di verificare l'autenticità delle sottoscrizioni risultate apposte a nome di quest'ultimo [REDACTED] su tali documenti;

B) riconvocare innanzi a sé il c.t.u. nominato, affinché lo stesso, forniti gli opportuni chiarimenti, provveda al rinnovo della relazione peritale depositata recependo integralmente le osservazioni all'elaborato peritale svolte in corso di causa dalla difesa del [REDACTED] (si vedano, in particolare, le "note di trattazione scritta" depositate il 27.05.2020 nonché le successive "repliche alle avverse note di trattazione scritta" depositate il 3.06.2020), qui da intendersi come integralmente richiamate e trascritte.

NEL MERITO E IN VIA PRINCIPALE respingere le domande formulate da parte attrice siccome inammissibili ovvero improcedibili e/o infondate, sia in fatto che in diritto, e comunque non provate, in relazione a quanto esposto e dedotto in corso di causa.

IN VIA SUBORDINATA nella denegata ipotesi in cui l'apporto di € 200.000,00= effettuato dal [REDACTED] venisse qualificato come finanziamento ovvero l'esponente venisse condannato al risarcimento del danno in favore della Curatela del Fallimento, accertare e dichiarare che il [REDACTED] è creditore nei confronti del [REDACTED] dell'importo di € 200.000,00=, ovvero della maggiore o minore somma che dovesse essere determinata in corso di causa, anche in via equitativa, e per l'effetto accertare e dichiarare la compensazione tra le corrispondenti somme dovute tra le parti, in relazione a quanto esposto e dedotto in corso di causa.

IN VIA ISTRUTTORIA: come da foglio di precisazione delle conclusioni del 21/7/2021.

IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi oltre rimborso forfettario 15,00% spese generali, IVA e CPA come per legge.

[REDACTED] "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta e disattesa ogni contraria istanza, eccezione o deduzione:

I) in via pregiudiziale, in rito: dichiarare la nullità dell'atto di citazione avverso ai sensi e per gli effetti degli artt. 163, comma 3, nn. 3 e 4 e 164, comma 4, c.p.c., nella parte in cui risulta omessa e/o assolutamente

indeterminata l'indicazione dei fatti costitutivi delle domande dispiegate nei confronti del comparente [REDACTED] [REDACTED] per le ragioni tutte indicate in narrativa e con ogni consequenziale pronuncia;

II) in via principale, nel merito: rigettare integralmente le domande tutte formulate dal Curatore del [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] perché infondate in fatto ed in diritto per le ragioni tutte indicate in narrativa, con ogni consequenziale pronuncia;

III) in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi in cui gli apporti effettuati dal [REDACTED] venissero qualificati come finanziamenti ovvero il [REDACTED] venisse condannato al risarcimento del danno in favore della Curatela, accertare e dichiarare il credito del medesimo [REDACTED] nei confronti del [REDACTED] di ammontare pari a € 766.567,49, ovvero nella misura maggiore o minore che si dovesse accertare in corso di causa, e per l'effetto dichiarare la compensazione fra somme corrispondenti;

IV) in ogni caso, con vittoria di spese e onorari.

In via istruttoria L'odierno convenuto insiste altresì nella richiesta di ammissione delle istanze istruttorie già formulate. In particolare, si tratta delle istanze aventi ad oggetto le prove testimoniali non ammesse con ordinanza del 20.3.2019, ossia i capitoli di prova nn. 1-16 di cui alla memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c. in quanto rilevanti ai fini del decidere.

[REDACTED] “Piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, in via preliminare dichiarare la carenza di legittimazione attiva del Curatore, ovvero la inammissibilità della domanda, per le ragioni indicate nella narrativa dell'atto di citazione. Nel merito, respingere le domande formulate verso la comparente [REDACTED] [REDACTED] perché infondate in fatto e diritto. Con vittoria di spese e di onorari, ivi compreso quanto sostenuto per il proprio consulente di parte”.

Fatto e processo

Il curatore di [REDACTED] (d'ora in poi: [REDACTED] o la Società), dichiarata fallita dal Tribunale di Pisa con sentenza del 17/11/2016, ha introdotto due distinte cause, poi riunite per connessione:

- la n. 1892/2018 contro la [REDACTED]
[REDACTED]

- la n. 9613/2018 nei confronti degli ex amministratori [REDACTED]

In ambedue le cause, l'attore riferisce che la Società già nel 2008 aveva perduto il suo capitale, presentando un deficit patrimoniale di € 1282, tuttavia l'organo amministrativo non ha accertato la causa di scioglimento, né richiesto una ricapitalizzazione, né avanzato domanda di fallimento in proprio, continuando l'attività di impresa tramite ricorso al credito e determinando, in tal modo, l'aggravamento del deficit, salito ad € 70.182 nel 2009 e poi progressivamente aumentato fino ad € 862.809 alla data del fallimento.

Gli amministratori, in aggiunta, avrebbero autorizzato atti distrattivi, quali cessione di beni sociali a società gestite da essi stessi, per un controvalore di € 324.344,28 non pagato ma annullato con note di credito, bonifici e pagamenti in favore di terzi in assenza di controprestazione ed ingiustificati, per un totale di € 1.225.000,00= come meglio descritte nell'atto introduttivo del giudizio; e dissimularono lo stato di insolvenza della società con il ricorso massiccio al credito bancario, nonché a finanziamenti soci sistematicamente registrati in bilancio tra i debiti esigibili oltre l'esercizio, ma subito dopo rimborsati; il tutto senza attivare l'assemblea dei soci per la nomina di un organo di controllo, pur obbligatorio per il superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2435-bis CC.

Da questa premessa, l'attore desume:

- la responsabilità degli amministratori per aver violato gli obblighi di legge (redigere bilanci veridici e corretti, accertare cause di scioglimento della società e convocare l'assemblea per la sua messa in liquidazione, conservarne il patrimonio, postergare i debiti verso i soci, astenersi da operazioni in conflitto di interessi, non fare ricorso abusivo al credito, chiedere il fallimento in proprio all'emergere dello stato di insolvenza) e derivanti dal mandato sociale;

- la responsabilità di [REDACTED] per aver continuato abusivamente a erogare finanziamenti, violando gli obblighi di buona fede che fanno carico agli istituti di credito, omettendo di valutare il merito creditizio del cliente e concorrendo con gli amministratori ad aggravare il dissesto di [REDACTED]

Il Fallimento chiede pertanto la condanna dei convenuti, in solido tra loro, al risarcimento del **danno quantificato nell'aumento del deficit patrimoniale** (€ 861.526,00), oltre interessi e rivalutazione monetaria.

*

██████ ha sollevato eccezione di difetto di legittimazione attiva del curatore fallimentare, eccezione di inammissibilità della domanda per mancato accertamento della responsabilità degli amministratori e chiesto, nel merito, il **rigetto della domanda: a quest'ultimo proposito osserva come il credito, sulla base del quale è stato dichiarato il fallimento di ██████ fosse contestato, e come lo stesso Tribunale di Pisa abbia fatto risalire lo stato di insolvenza della Società all'anno 2017; in aggiunta, ██████ afferma di non aver concesso alcun credito a ██████ limitandosi a scontare fatture ed effetti presentati sbf – e ciò non può costituire erogazione di credito abusiva nei termini esposti dall'attore, poiché non è legata a valutazioni sulla solvibilità del cliente della banca bensì, semmai, dei clienti del correntista; le anticipazioni, inoltre, non possono aver concorso a causare il danno lamentato dall'attore, poiché non costituivano nuova finanza generatrice di nuovo debito, bensì liquidazione di crediti già maturati in capo alla Società. Peraltro il passivo fallimentare, ammontante a circa 1,6 milioni di Euro, è costituito quasi interamente da debito fiscale (1,1 milioni) e da due debiti in contestazione (per un totale di circa 316 mila Euro), mentre i debiti correnti sono inferiori a 60 mila Euro.**

*

██████████ si è costituito chiedendo il rigetto della domanda: afferma che, benché formalmente investito della carica di amministratore, egli non aveva reali poteri decisorii, si limitava a seguire le direttive di ██████ vero ed unico gestore ██████ e si occupava unicamente degli aspetti operativi e commerciali dell'attività di noleggio svolta a Roma. Tutte le operazioni distrattive, denunciate dall'attore, sarebbero state infatti poste in essere da ██████ ad eccezione di un bonifico (di € 42.000) a favore della ████████████████████ di ████████████████████ operazione, peraltro, perfettamente lecita, poiché da inserire nel quadro della cessione ████████████████████ di un contratto di leasing: la somma rappresentava l'importo totale dei canoni scaduti e non pagati da ██████ dei quali quest'ultima era comunque responsabile, e che fu versato alla cessionaria ad estinzione del proprio debito.

A confutazione dell'addebito di aver effettuato finanziamenti fittizi per occultare il deficit di ██████ il convenuto riferisce che nel maggio/giugno 2010,

per sopperire ad una momentanea difficoltà finanziaria della Società, egli contrasse in prima persona un mutuo fondiario con [REDACTED] per € 200.000 garantito da ipoteca sull'immobile della famiglia; l'importo fu riversato nelle casse di [REDACTED] che, però, non lo ha mai restituito. Il finanziamento fu quindi effettivo e, non avendone il convenuto mai chiesto il rimborso, sarebbe stato in realtà un apporto di capitale; peraltro, se dovesse invece essere ritenuto un debito della società, esso sussisterebbe nei confronti del medesimo [REDACTED] talché, in via subordinata, il convenuto chiede la compensazione delle rispettive ragioni di credito.

*

[REDACTED] ha eccepito la nullità della citazione per non essere ivi specificate le condotte illecite individualmente imputabili. Nel merito premette che [REDACTED] cessò nel 2010 qualsiasi attività di commercio veicoli a Pisa, mantenendo solo, a Roma e fino al 3.1.2013, quella di noleggio ad enti pubblici (per i quali occorreva specifico accreditamento); e ciò fu scelta responsabile dell'organo gestorio, considerato che i ricavi della vendita di auto erano scesi del 75% tra il 2008 ed il 2010, mentre erano aumentati quelli del noleggio; venuti meno i principali contratti di noleggio, dal gennaio 2013 [REDACTED] ha ripreso una modesta attività di compravendita a Pisa, nell'attesa dell'esito di due contenziosi giudiziari che le avrebbero garantito, se positivo, l'incasso di ingenti somme di denaro: e questo per non perdere la clientela fidelizzata, con conseguente perdita anche dell'accredimento per i rapporti con gli enti pubblici.

In particolare, erano pendenti cause contro [REDACTED] e contro [REDACTED] titolare dell'impresa individuale [REDACTED] le cui condotte erano talmente gravi da aver determinato l'instaurazione di processi penali a carico dei responsabili; ma ambedue, interrotte per il fallimento, sono state abbandonate dal curatore fallimentare, benché gli esiti dell'ATP richiesto da [REDACTED] avesse evidenziato la fondatezza della domanda. La rinuncia alla riassunzione (benché lo stesso [REDACTED] si fosse offerto di pagare le spese legali, pur potendo peraltro la Curatela avvalersi del patrocinio pubblico) della causa contro [REDACTED] [REDACTED] pendente in secondo grado, ha determinato il consolidarsi a carico di [REDACTED] del debito di oltre 216 mila Euro, pari alla somma che il Tribunale di Milano ha posto a suo carico a definizione del giudizio di primo grado. Quanto al rapporto con [REDACTED] il curatore ha potuto costituirsi parte civile nel processo penale per truffa contro [REDACTED] solo grazie all'accollo delle spese da parte di [REDACTED]

Tenuto conto altresì della risoluzione del contratto di noleggio con [REDACTED] seguita alla denuncia per appropriazione indebita dei veicoli da parte di un suo funzionario, e dell'abbandono da parte del Curatore del contenzioso nei confronti dell'Erario, il convenuto conclude che il dissesto di [REDACTED] se mai esistente, non sarebbe da ascrivere a responsabilità dei suoi amministratori.

Con riguardo agli addebiti dell'attore, [REDACTED] nega la natura distrattiva delle operazioni contestate, di cui fornisce ricostruzione giustificativa; sottolinea come, negli anni, egli abbia finanziato [REDACTED] con oltre 4 milioni di Euro, restando creditore per l'importo complessivo di oltre 1 milione, di cui 766 mila circa ammessi al passivo del Fallimento. Imputando tali apporti in conto capitale, in ragione della loro natura postergata, ne risulterebbe che [REDACTED] non ha in realtà mai perduto il suo patrimonio, sempre rimasto positivo: **donde l'infondatezza della domanda, contestata anche nella quantificazione del danno e per la violazione del principio della insindacabilità delle scelte imprenditoriali, tra le quali dovrebbe comprendersi anche quella – se ponderata e ragionevole – di proseguire l'attività dopo l'erosione del capitale.**

[REDACTED] chiede perciò il rigetto della domanda e, in subordine, la compensazione tra il suo debito ove accertato ed il credito ammesso al passivo

*

Acquisita la documentazione prodotta e chiesta consulenza contabile, il GI ha invitato le parti a precisare le conclusioni, concesso termini per lo scambio di comparse conclusionali e repliche e rimesso la causa al collegio per la sentenza.

Motivi della decisione

1) Questioni procedurali.

L'eccezione di nullità della citazione è infondata, essendo chiaro quali siano le condotte imputate dall'attore ai due convenuti, componenti dello stesso organo amministrativo, e quale il danno riferito come conseguente.

Parimenti infondata è l'eccezione di difetto di legittimazione del curatore, potendo egli, rappresentante per legge della Società e della massa dei crediti, agire nei confronti di chi ritiene abbia provocato danni all'una e all'altra, essendo stato ben spiegato dai giudici di legittimità (Cass. 18610/2021) come anche l'azione proposta sia qualificabile come azione di massa ed a tutela della stessa società, come tale esperibile dal curatore.

*

2) Nel merito, è utile esaminare partitamente gli illeciti contestati.

l) La prosecuzione indebita dell'attività.

È stata chiesta una consulenza specialistica al fine di stabilire, in primo luogo, se [REDACTED] avesse perduto il suo capitale sociale in epoca precedente alla sua messa in liquidazione. A tale scopo, la questione principale attiene alla considerazione delle somme versate dai soci come finanziamenti o capitale, posto che, secondo i convenuti, essi erano sostanzialmente da assimilare a capitale di rischio.

Rilevato preliminarmente che nelle stesse note integrative ai bilanci dal 2009 al 2014 quelle somme sono esplicitamente menzionate come finanziamenti postergati; che la stessa assemblea, deliberando gli apporti, ne aveva disposto la restituzione a breve termine; e che essi sono stati infatti in **gran parte rimborsati (€ 3.455.314 su € 3.865.535 erogati)**; non è possibile ritenere che esse siano ora imputate a capitale: sia per la loro esplicita qualificazione, data dagli stessi soci e amministratori, sia per l'avvenuta loro restituzione, incompatibile con tale imputazione.

Dalla relazione del CTU risulta dunque confermato che [REDACTED] aveva interamente perduto il suo capitale sociale fin dal termine dell'esercizio 2008, allorché il patrimonio netto risultava negativo per € 1.282, effetto della perdita di € 12.102 a fronte di un capitale di € 10.820.

Davanti alla erosione del capitale, gli amministratori avrebbero dovuto rilevare immediatamente la causa di scioglimento della Società e convocare l'assemblea dei soci per la sua messa in liquidazione, in assenza di ricapitalizzazione; al contrario, [REDACTED] è rimasta attiva fino al 5/8/2016, allorché è stata effettivamente sciolta.

La prosecuzione dell'attività di impresa è atto illecito, perché contrastante con l'espressa disposizione normativa contraria (art. 2485 CC); e non può condividersi l'assunto di parte convenuta, secondo il quale essa sarebbe scelta imprenditoriale sottratta a sindacato di merito, in quanto frutto di una scelta consapevole e ragionevole: non può infatti essere considerata insindacabile la decisione di mantenere attiva una impresa senza capitale, poiché la ragione della insindacabilità risiede nel rischio **insito nell'attività imprenditoriale**; ma, se il patrimonio è interamente superato dai debiti, ciò che si mette a rischio non è più il capitale proprio, bensì quello altrui – cioè quello dei creditori – e tale scelta non può essere considerata ragionevole.

██████ afferma che la prosecuzione sarebbe stata giustificata dal fatto che, nella attesa – o nella speranza – che alcune controversie giudiziarie si risolvessero in favore di ██████ sciogliere la società avrebbe significato perdere la clientela e l'accreditamento presso gli enti pubblici; ma la perdita della clientela e dei propri valori attivi (tra cui può essere annoverato l'accreditamento) è esattamente ciò che accade alle società messe in liquidazione, ed è ciò che la legge impone quando il capitale sia andato perduto, perché non può ammettersi che tali società conservino le loro posizioni di vantaggio riversandone tutti i rischi sui terzi.

Ne segue che ogni aumento del deficit – a parte quello che si sarebbe ugualmente verificato, anche se la società fosse stata subito messa in liquidazione – in quanto conseguenza di una condotta illecita, è da qualificare come danno; e, nel nostro caso, la prosecuzione dell'attività ha provocato l'incremento del deficit da – appunto - € 1282 (fine 2008) ad € 862.809 (5/8/2016, data di effettiva messa in liquidazione di ██████).

Ulteriore controversia è insorta in ordine alla quantificazione dei costi ordinari di liquidazione. Il CTU ha detratto dal differenziale patrimoniale:

i. un compenso per il liquidatore (€ 176.500, calcolato con i criteri dettati dal DM 140/2012),

ii. gli interessi passivi maturati nel corso dell'anno 2009 (€ 132.621), ritenendo che a, partire dall'anno successivo, sarebbe stato obbligo degli amministratori presentare quanto meno una domanda di concordato,

iii. le quote di ammortamento relative ai beni già presenti ed iscritti nel bilancio 2008 (€ 453.808);

non ha invece considerato altri costi tipici della liquidazione (utenze, sede, consulenti, diritti) perché sostanzialmente analoghi a quelli di una società in ordinario funzionamento, e già inclusi nei bilanci 2008-2016; in conclusione, il CTU ha quantificato il danno nella somma di € 98.571.

L'attore ha contestato dette quantificazioni, perché gli amministratori avrebbero dovuto attivare subito (fin dall'inizio del 2009) una procedura concorsuale; con la conseguenza che nessun compenso per il liquidatore sarebbe stato necessario e non sarebbero maturati ulteriori interessi passivi. Neppure potrebbero essere considerate le quote di ammortamento, che non rappresenterebbero altro che il valore di consumo dei beni patrimoniali – laddove proprio il loro consumo costituisce l'illecito imputato agli amministratori.

Con riguardo alla attivazione di una procedura concorsuale, l'attore contesta i riferimenti operati dal CTU agli indici della crisi aziendale individuati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili in base alla delega contenuta nell'art. 13 dLvo 14/2019: sia perché le indicazioni del CNDCEC sono successive ai fatti di causa, ed ancora neppure recepite dal previsto DM, sia perché esse pongono comunque come imprescindibile presupposto di ogni continuità aziendale il mantenimento del capitale sociale minimo (viceversa perduto da [REDACTED] fin dal termine del 2008).

Ritiene questo tribunale che proprio il fatto che l'elaborato del CNDCEC non era norma vigente al momento delle vicende qui in esame esclude che debba essere applicato rigorosamente; dunque, il presupposto in esso individuato come imprescindibile può invece essere valutato unitamente agli altri indici, che, seppure non cogenti, sono da tempo considerati dalla scienza aziendale. È dunque, per verificare se vi fosse un obbligo di attivazione di una procedura concorsuale può legittimamente farsi luogo alla valutazione di quegli indici, funzionali alla più articolata comprensione della natura e profondità della crisi dell'impresa e delle prospettive future.

Dalla CTU risulta che tre indici su cinque, nel 2008, risultavano compresi nella forbice della normalità / tollerabilità; ed è da considerare che quell'anno si chiuse con un patrimonio netto negativo per appena € 1282, frutto di un risultato di esercizio divenuto negativo (€ - 12.102) per l'imposizione fiscale (€ 13.914), essendo il risultato ante imposte positivo (€ 1822); e che il 2008, rispetto al 2007, registrò un aumento vertiginoso del valore della produzione e dei ricavi, passati da 1,3 milioni a 16,3 milioni di Euro, il che consentì quasi di riportare il patrimonio netto in area positiva, dopo che nel 2007 il deficit era stato anche superiore (€ - 46.990).

Non sembra perciò che possa affermarsi come altrettanto certo un obbligo di attivare una procedura concorsuale, avendo ancora la società qualche margine di manovra – compresa l'eventuale conversione in capitale del debito per finanziamenti dei soci (€ 712.728). Conseguentemente appare corretta la valutazione del CTU, laddove ha ritenuto che gli interessi bancari passivi sarebbero maturati nel 2009 anche se [REDACTED] fosse stata messa in liquidazione, escludendoli pertanto dal conteggio del danno; non così per gli interessi maturati negli anni successivi, perché al termine del 2009 (con i ricavi tornati a scendere, il risultato di esercizio ed il patrimonio netto più marcatamente negativi), lo stato di crisi non poteva più essere ignorato.

Quanto al compenso per il liquidatore, l'affermazione dell'attore – non doversi prevedere alcun compenso – appare una petizione di principio, e la sua quantificazione non può considerarsi arbitraria, essendo stata operata dal CTU in applicazione dei criteri dettati dal DM 140/2012.

Possono invece condividersi le osservazioni dell'attore con riferimento agli ammortamenti – precisato che il CTU ha correttamente considerato solo quelli relativi alle immobilizzazioni già contabilizzate entro l'anno 2008, posto che dal 2009 [redacted] avrebbe dovuto essere sciolta e, quindi, non avrebbe potuto essere acquistato alcun bene duraturo.

Spiega dunque il CTU, nella sua relazione integrativa, che gli ammortamenti contabilizzati nei bilanci 2009-2014, ove fosse stata deliberata la messa in liquidazione, non sarebbero stati imputati al conto economico; ma da ciò, ad avviso del collegio, dovrebbe discendere la conclusione opposta a quella da ultimo proposta dal consulente.

Gli ammortamenti rappresentano le porzioni del valore (al costo di acquisto) delle immobilizzazioni, progressivamente consumato nel tempo; se la società è messa in liquidazione prima dell'integrale azzeramento di quel valore, i beni manterranno un valore residuo (corrispondente al probabile prezzo ricavabile dalla loro vendita) che nello stato patrimoniale va a sostituire il costo storico, ma che non deve essere a sua volta ammortizzato: perché quello di acquisto è appunto un costo da ripartire in più anni, mentre il valore di realizzo è un ricavo sperato.

Ma se i costi di acquisto non sono più da contabilizzare come tali, in quote di ammortamento, neppure possono essere considerati costi ordinari di liquidazione. Ne segue che l'importo corrispondente ai costi non ammortizzati (€ 453.808) non può essere detratto dall'incremento del deficit patrimoniale.

Devono invece essere detratti da tale incremento altri costi (utenze, sede, consulenti, diritti), che invece il CTU ha ritenuto di non dover considerare, poiché essi, sostanzialmente analoghi ad una società in ordinario funzionamento, sarebbero già inseriti nei bilanci 2009-2016.

Tuttavia, proprio perché inseriti in quei bilanci come costi, andando a comporre i risultati di esercizio che, sommati anno per anno, hanno determinato l'incremento del deficit patrimoniale, occorre verificare se essi, oltre che elementi del passivo rappresentino anche voci di danno: il principio ora codificato dall'art. 2486 cc è quello per cui non l'intero incremento del deficit patrimoniale, seppure verificatosi in anni nei quali la società avrebbe

dovuto essere in liquidazione, costituisce un danno risarcibile da parte degli amministratori che pure abbiano illecitamente proseguito l'attività - in particolare, non costituiscono danno derivante dall'illecita prosecuzione dell'impresa quei costi che la società avrebbe dovuto sostenere anche se fosse stata tempestivamente sciolta.

Le spese per utenze e gestione dell'immobile, quelle per il personale, non sarebbero sparite improvvisamente dal giorno dello scioglimento della società, ma sarebbero state ugualmente sostenute da [REDACTED] anche durante il periodo di liquidazione; dunque la loro esistenza non è conseguenza dell'illecito degli amministratori ma del fatto che una società, anche in liquidazione, necessita di una sede e di personale. Indubbiamente, l'entità di tali spese deve essere dimensionata alla fase liquidatoria, posto che non tutti i dipendenti di una impresa in attività sono necessari anche per la liquidazione; inoltre, si può presumere che quest'ultima avrebbe potuto essere completata in circa due anni, e non nell'intero lustro durante il quale la Società ha proseguito la sua attività.

Considerato che il criterio di quantificazione del danno previsto dall'art. 2486 cc è comunque sostanzialmente equitativo, si può ritenere che la Società avrebbe dovuto ugualmente sostenere quei costi (per godimento beni di terzi e personale) che ha di fatto sostenuto negli anni (2012-2013) in cui essa ha pressoché sospeso la sua attività: ossia, equitativamente, € 30.000.

In conclusione, l'incremento del deficit patrimoniale qualificabile anche come danno provocato dagli amministratori tramite l'indebita prosecuzione dell'attività è quantificabile in € (862.809 - 176.500 - 132.621 - 30.000 =) 523.688; con la rivalutazione monetaria, decorrente dalla data di effettiva messa in liquidazione della società, il danno ammonta ad € 549.350.

Di esso rispondono ambedue gli amministratori: non hanno rilievo gli argomenti svolti da [REDACTED] relativi al fatto che [REDACTED] sarebbe stata gestita unicamente da [REDACTED] al di là degli incarichi formali: quando si accetta una carica, se ne assumono i poteri e le responsabilità; se [REDACTED] non voleva, o non poteva, gestire [REDACTED] aveva solo da rifiutare la nomina ad amministratore; una volta accettata la carica, era tenuto ad occuparsi della amministrazione al pari di [REDACTED] non essendovi una ripartizione di deleghe operative ed essendo quindi specifica responsabilità di [REDACTED] aver rinunciato ad esercitare la sua funzione.

*

II) Gli atti distrattivi.

Si tratta di vicende che, di per sé, hanno scarso rilievo.

Infatti la domanda è specifica nell'individuare il danno nell'aumento del deficit patrimoniale cagionato dalla prosecuzione indebita dell'attività di impresa; dunque, se pure fossero riscontrabili degli atti distrattivi, in relazione ad essi non sarebbe chiesto alcun risarcimento ulteriore e distinto da quello già considerato, accertato e quantificato al paragrafo che precede.

È oltre tutto da sottolineare come tutti questi atti – tranne una parte dei canoni di locazione corrisposti nel 2008 – siano successivi al momento in cui la Società avrebbe dovuto essere sciolta; pertanto, i loro effetti depauperativi, qui ipotizzati come esistenti, si sarebbero comunque riversati sui risultati degli esercizi: con ciò, essi già troverebbero espressione contabile nei bilanci, e **quantificazione risarcitoria nell'incremento del deficit patrimoniale**, unitamente ad ogni altro atto pregiudizievole per la Società e/o i creditori.

In aggiunta, e comunque, si può osservare quanto segue, relativamente alle singole fattispecie.

A. Operazione [REDACTED] [REDACTED] nell'ottobre 2010 [REDACTED] e [REDACTED] stipulano un contratto preliminare per l'acquisto di un immobile da parte di [REDACTED] al prezzo di € 406.000; la promittente acquirente versa una caparra di € 203.000, ma il contratto definitivo non viene stipulato; la caparra non è rimborsata, tuttavia [REDACTED] ha riferito che la Società incaricò [REDACTED] di pagare l'importo ad [REDACTED] nei cui confronti [REDACTED] era debitrice.

L'accordo risulterebbe da contratto, depositato dal convenuto, del quale l'attore ha eccepito la carenza di data certa; in ogni caso, nella contabilità di [REDACTED] è effettivamente riscontrabile l'estinzione della posizione debitoria della Società fallita, e non risulta che [REDACTED] abbia insinuato un suo credito nel **Fallimento: l'operazione, pertanto, non può ritenersi distrattiva**, neppure nella considerazione del potenziale conflitto di interessi riscontrabile in capo ai due amministratori (cui erano riconducibili tutte e tre le società), che non si traduce di per sé in danno.

B) Pagamenti per complessivi € 988.000 in favore di [REDACTED] [REDACTED] si tratterebbe, secondo [REDACTED] di canoni di locazione per il fabbricato commerciale a Pisa ove [REDACTED] svolgeva la sua attività, pagati negli anni 2008-2009 in forza di un contratto del quale, nuovamente, è eccepita la mancanza di data certa; anche in questo caso, però, l'esistenza del rapporto locativo trova conferma negli accertamenti eseguiti dall'Agenzia delle Entrate, che ne ha

trovato riscontro nella contabilità di [REDACTED] (e, benché incompleta, anche di [REDACTED], tanto da esigere da [REDACTED] il versamento dell'imposta diretta evasa, in relazione a due note di credito emesse da [REDACTED] per maggiori importi, inizialmente non registrate dalla fallita che aveva così portato in deduzione l'intero importo maggiore.

Anche questa operazione, pertanto, non risulta abbia procurato danno a [REDACTED] irrilevante essendo il potenziale conflitto di interessi in capo ad [REDACTED] amministratore di ambedue le società coinvolte: il CTU ha infatti spiegato che il canone pagato non era sproporzionato rispetto alle dimensioni del fabbricato ed ai valori OMI.

C) Bonifico di € 42.000 in favore di [REDACTED] eseguito in data 29/4/2015: i convenuti lo hanno giustificato con la cessione, da [REDACTED] di un certo numero di contratti di leasing in essere con [REDACTED] [REDACTED] accompagnata dal pagamento, alla cessionaria, dell'importo corrispondente ai canoni già scaduti che [REDACTED] non aveva pagato alla concedente, verso la quale la Società restava ugualmente obbligata.

Il CTU nota che, nell'estratto conto, il pagamento è descritto come "caparra per fornitura", senza che risulti alcuna fornitura eseguita da [REDACTED] peraltro, [REDACTED] ha attestato che [REDACTED] le aveva già corrisposto direttamente tutti i canoni scaduti, talché non vi era alcuna necessità di riversarne l'importo, per la seconda volta, alla acquirente dei contratti di leasing.

Alla luce di questi dati, il pagamento risulterebbe effettivamente ingiustificato e tale da integrare un atto distrattivo; come danno, è però già compreso nel deficit patrimoniale e, comunque, di esso non è chiesto un risarcimento aggiuntivo rispetto a questo.

D) Cessione di beni in favore di [REDACTED] il CTU ha accertato che, delle 17 fatture emesse da [REDACTED] per cessione di autoveicoli a [REDACTED] sedici sono state pagate, mentre la restante è stata stornata con nota di credito, in quanto le relative vetture non furono consegnate a [REDACTED]

Non si è perciò ravvisabile alcun atto distrattivo.

E) Fattura 7/2015 emessa ad [REDACTED] per € 135.000. Si tratta del corrispettivo della vendita di 47 veicoli, in relazione alla quale [REDACTED] ha affermato che: il numero 47 costituisce errore materiale, poiché le autovetture vendute erano 27; di queste, però, solo 2 furono effettivamente consegnate e pagate, mentre per le altre 25 (rottamate o vendute a terzi, come risulta dalle

visure PRA) le parti concordarono la risoluzione del contratto talché [REDACTED] emise nota di credito di € 117.300: nota di credito effettivamente esistente, la quale non contiene riferimenti alla fattura 7/2015 ma riporta un elenco di 25 veicoli.

Indipendentemente da eventuali errori materiali nella indicazione del numero dei veicoli ceduti, il credito di SINA ammontava ad € 135.000, né l'attore ha mai affermato trattarsi di importo incongruo se riferito a 47 veicoli. L'unica questione che ha rilievo, pertanto, è se la Società abbia o non abbia ricevuto il pagamento che le spettava; considerando però che la nota di credito relativa a 25 veicoli, è effettivamente presente nella contabilità di [REDACTED] si può ritenere presuntivamente vera la difesa del convenuto e l'insussistenza di un atto distrattivo, con riguardo all'importo della nota di credito (€ 117.300).

Atto distrattivo, invece, ravvisabile nel corrispettivo di € 17.700 relativo ai 2 veicoli consegnati, che contrariamente a quanto asserito dai convenuti non risulta mai versato; ma – come detto – il danno è compreso nel deficit patrimoniale già posto a carico degli amministratori.

F) Cessione di un escavatore del valore di oltre 82 mila Euro, effettuata come *datio in solutum*: non si vede dove sia il danno, se il debito sussisteva ed era pari al valore dell'escavatore, circostanze neppure contestate dall'attore; il quale riferisce di aver intrapreso l'azione revocatoria fallimentare, ma non spiega in questa sede quale sarebbe il danno subito dalla Società o dai creditori.

G) Rimborsi finanziamenti ai soci. Stabilito che proprio di finanziamenti si trattava, il loro rimborso ha rappresentato violazione di legge, poiché essi avevano natura postergata ai sensi dell'art. 2467 CC, ed il loro pagamento costituisce danno per la massa dei creditori. Gli importi rimborsati ai soci tra il 2008 ed il 2014, per un totale € 3.455.314 e rappresentano un danno per i creditori, confluito peraltro nel conteggio dei differenziali patrimoniali.

*

III) Abusivo ricorso al credito.

Secondo l'attore, gli amministratori di [REDACTED] hanno fatto abusivo ricorso al credito – e [REDACTED] parallelamente, ha abusivamente continuato ad erogarlo – nonostante la crisi della Società, in tal modo permettendo la continuazione dell'attività ed ingenerando nei terzi la convinzione che essa non presentasse uno stato di dissesto tale da imporne lo scioglimento.

L'argomento non ha autonomo rilievo nei confronti degli amministratori: se una società dev'essere sciolta per perdita del capitale, così come è illecita la prosecuzione dell'attività altrettanto illeciti sono la richiesta o l'utilizzo di finanziamenti comunque denominati, affidamenti, sconfinamenti di c/c, utilizzati per la prosecuzione medesima, e comunque esulanti dalle attività di liquidazione. È peraltro utile notare fin d'ora che l'illecito in parola si esaurisce in quello civilistico della omessa rilevazione della causa di scioglimento della Società, senza integrare il reato di abusivo ricorso al credito previsto dall'art. 218 LF: per il quale occorre che esso si accompagni alla dissimulazione del dissesto o dello stato di insolvenza, il che nella fattispecie è da escludere perché le condizioni finanziarie e patrimoniali di SINA sono sempre state correttamente rappresentate dai suoi amministratori nei bilanci pubblicati.

Ciò detto, si può ribadire, con riguardo a [REDACTED] che nessun risarcimento è chiesto dall'attore come specificatamente discendente da questa fattispecie, distinto da quello conseguente alla prosecuzione indebita dell'attività.

Per quanto attiene a [REDACTED] nell'atto di citazione introduttivo della causa 1892/2018 (quella intentata contro la Banca), l'attore ha affermato che l'istituto di credito *"continuava ad erogare finanziamenti, senza mai revocare le esposizioni creditizie in essere, concorrendo alla mala gestio degli amministratori, mantenendo artificiosamente in vita la società decotta e contribuendo a ritardarne il fallimento"*, ma senza fornire alcuna specificazione temporale e quantitativa dei finanziamenti erogati; e, in termini di teoria generale, ha richiamato i principi di correttezza e buona fede che devono improntare l'attività di concessione del credito, tali da imporle di effettuarla senza ledere il correntista né i terzi.

Nel nostro caso, tuttavia, escluso un concorso di [REDACTED] nel reato di abusivo ricorso al credito di cui all'art. 218 LF (già escluso anche per gli amministratori), si deve considerare che, in prima battuta, tutti gli obblighi posti a carico di una banca sono finalizzati a tutelare la stessa società che esercita il credito, sì da salvaguardare, in seconda battuta, i diritti dell'insieme dei suoi correntisti e, in ultima istanza, il sistema creditizio generale.

Non si ignora che l'evoluzione giurisprudenziale ha enucleato a carico delle banche un più generale obbligo di *neminem laedere*, in considerazione del particolare status di tali società che le proietta oltre la stretta dimensione privata dei rapporti con i singoli correntisti; ma i confini di tale ulteriore

dimensione non sono normativamente sanciti, e devono essere esplorati con attenzione, non potendo bastare una semplice e generica equazione tra “credito erogato” (senza alcuna considerazione delle forme in cui ciò può essere avvenuto) ad una società in condizione non meglio specificata di crisi, e condotta illecita.

La Corte di legittimità (Cass. 18610/2021) ha recentemente affermato i seguenti principi, che possono per lo più essere condivisi, e rispetto a ciascuno dei quali possono essere svolte le osservazioni che seguono:

A) la concessione o la reiterata concessione del credito, dolosa o colposa, è da qualificare illecita, in linea di prima approssimazione, quando è diretta a *“mantenere artificiosamente in vita un imprenditore in istato di dissesto, in tal modo cagionando al patrimonio del medesimo un danno, pari all’aggravamento del dissesto, in forza degli stessi interessi passivi del finanziamento non compensati dagli utili da questo propiziati, nonché delle perdite generate dalle nuove operazioni così favorite”*;

→ benché il c/c sia rimasto per anni scoperto (per giunta, senza che risulti stipulato un contratto di anticipazione bancaria), il che costituisce una forma di erogazione di credito, il CTU ha verificato che tutte le rimesse sul c/c di [REDACTED] hanno avuto natura di anticipazione su fatture o sconto effetti, nessuna di finanziamento diretto; il credito, dunque, non sarebbe individuabile negli accrediti operati – tutti afferenti ad operazioni cd. autoliquidanti e consistenti in anticipi di somme già di pertinenza di [REDACTED] – bensì nell’aver consentito alla correntista movimenti in uscita (diversi dallo storno dei pagamenti anticipati); tuttavia, l’attore non li ha individuati (e non è compito del giudice farlo, all’interno delle centinaia di pagine dell’estratto conto agli atti) né quantificati in termini di aggravio del dissesto, né ha spiegato se e come essi abbiano contribuito a *mantenere artificiosamente* in vita la Società: dovendosi altresì tener presente che le effettive condizioni finanziarie e patrimoniali di [REDACTED] erano conosciute dai terzi in forza dei bilanci pubblicati, la cui veridicità non è contestata.

B) La Corte spiega che sempre più *“l’ordinamento positivo mostra di tutelare e favorire il finanziamento alle imprese in crisi”*, attraverso vari istituti:

- i finanziamenti prededucibili nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti (artt. 182-quater, 182-quinquies LF, artt. 99 e 101 dLgs 14/2019),
- i piani di risanamento (art. 67/3-d LF, artt. 56 e 284 dLgs 14/2019),

- l'esenzione da revocatoria degli atti compiuti in esecuzione di concordato o accordo omologato di ristrutturazione dei debiti (art. 67/3-e LF),
- la convenzione di moratoria (art. 182-septies LF, art. 62 dLgs 14/2019),
- l'esclusione delle procedure di allerta dalle cause di revoca degli affidamenti bancari (art. 12/3 dLgs 14/2019),
- l'esenzione dai reati di bancarotta dei pagamenti effettuati in esecuzione di un concordato preventivo, di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato o del piano attestato di risanamento (art. 217bis LF);

proprio tale azione legislativa, spiega la Corte, può fornire un utile criterio di distinzione tra credito lecito e illecito: il primo essendo quello inserito nelle suddette procedure o che ne replichi la ragione ispiratrice - evitare il fallimento e soddisfare meglio i creditori, favorendo un progetto economico-finanziario volto al recupero della continuità aziendale; il secondo essendo quello concesso fuori dalle procedure regolate e che si risolve in un mero aumento del dissesto o addirittura in un fattore di *“disinvolta attitudine cd. predatoria rispetto ad altro soggetto economico in dissesto”*;

→ al di là del dubbio che possa desumersi il carattere abusivo di un credito semplicemente dal fatto, verificato *a posteriori*, che non ha apportato benefici ma solo l'aumento del dissesto, nessuna attitudine predatoria è ravvisabile nel nostro caso: non vi è stata mera sostituzione di un credito chirografario di [REDACTED] con altro credito, maggiore e privilegiato, della stessa Banca (come sarebbe avvenuto, per esempio, se questa avesse concesso alla correntista un mutuo ipotecario finalizzato al rientro dall'esposizione del c/c); né l'abuso è desumibile dal fatto, riferito dall'attore, che la Banca ha infine ridotto il suo credito grazie alla escussione di garanti: nulla infatti è specificato in merito a tali contratti di fideiussione, da chi e quando sono stati sottoscritti, in relazione a quali operazioni.

C) Ancora, la Corte tiene infine conto della difficoltà in cui può trovarsi il banchiere *“astretto tra il rischio di mancato recupero dell'importo in precedenza finanziato e la compromissione definitiva della situazione economica del debitore, da un lato, e la responsabilità da incauta concessione di credito, dall'altro lato”*; talché quel che rileva *“non è più il fatto in sé che l'impresa finanziata sia in istato di crisi o d'insolvenza, pur noto al finanziatore, onde questi abbia così cagionato un ritardo nella dichiarazione di fallimento: quel che rileva è unicamente l'insussistenza di fondate prospettive, in base a ragionevolezza e ad una valutazione ex ante, di superamento di quella crisi”*;

→ l'attore non ha specificato in quale momento o a seguito di quale evento o operazione, la Banca avrebbe dovuto cessare di consentire movimenti in uscita dal c/c, ed in quale modo la contraria condotta di [REDACTED] si sarebbe quindi posta come causa efficiente dell'ulteriore dissesto della Società: l'unica indicazione che si trova nella citazione è quella per cui *“se l'istituto bancario avesse interrotto l'abusiva concessione del credito quantomeno nel 2011, quando il bilancio registrava un deficit patrimoniale di € 162.916,00, non si sarebbe giunti ad un deficit patrimoniale di € 862.809,00 registrato nel 2016 alla data del fallimento”*; sembra dunque che, secondo lo stesso Fallimento, aver consentito operazioni a debito fino al 2010 non sia da considerare concessione abusiva di credito;

d'altronde è utile ricordare che, dal 2007 al 2008, [REDACTED] ha portato i suoi ricavi da 1,3 a 16,3 milioni di Euro e ridotto il deficit patrimoniale, presentando ancora la maggioranza degli indici di efficienza aziendale in valori normali; nel 2009 i ricavi sono leggermente diminuiti (13,3 milioni) ma sono rimasti ugualmente molto più alti di quelli di due anni prima, mentre l'**indebitamento complessivo è sceso da 5,9 a 4,8 milioni di Euro**: appare perciò arduo affermare che [REDACTED] in quel biennio, avrebbe dovuto ritenere insussistenti fondate prospettive di ripresa;

nel biennio successivo (2010-2011) lo scoperto di c/c è rimasto pressoché stazionario, oscillando tra € -1.100.000 ed € -1.200.000, e si è già detto che non sono specificate singole operazioni che avrebbero integrato una concessione di credito, talché il saldo sostanzialmente invariato potrebbe derivare dalle operazioni di anticipo fatture / sconto effetti e relativi storni; mentre il 2012 ed il 2013 si chiudono con saldi attivi ed il periodo finale (2014-2016) si chiude con un passivo irrisorio (€ -5.645).

In conclusione, non si rinvergono elementi per accogliere la domanda contro [REDACTED]

*

IV) Compensazioni.

La domanda spiegata da [REDACTED] in via subordinata, per l'accertamento di un suo credito verso il Fallimento e la compensazione con il credito di quest'ultimo nei suoi confronti, è inammissibile: il convenuto si è costituito in data 4/12/2018, il giorno prima della prima udienza, incorrendo nelle decadenze sancite dall'art. 167 CPC. La domanda pertanto è inammissibile.

Anche [REDACTED] ha chiesto, in via subordinata, di accertare e dichiarare il suo credito di € 766.567,49 nei confronti del Fallimento e procedere alla compensazione, ma la domanda è ugualmente inammissibile per tardività.

Il convenuto si è costituito il 15/11/2018 nella causa n. 9613/2018, nella quale la prima udienza si è tenuta il 5/12/2018; tuttavia, quest'ultima data è stata fissata non ai sensi dell'art. 168-bis CPC, bensì a seguito di riassegnazione del processo disposta dalla Presidente della Sezione ai sensi dell'art. 274 CPC. La causa, infatti, era stata inizialmente assegnata ad altra giudice, la quale aveva fissato la prima udienza di trattazione per la data del 22/11/2018: è questo il decreto emesso ai sensi dell'art. 168-bis CPC, che determina il limite temporale per una costituzione tempestiva dei convenuti, mentre ogni successivo differimento della prima udienza è adottato al solo fine di smistare la causa in relazione a eventi che non consentono la sua trattazione nella data inizialmente indicata. Nella fattispecie è appunto avvenuto che la Presidente della Sezione, appreso della pendenza di altra causa (la n. 1892/2018) avente ad oggetto i medesimi fatti, e dunque connessa, ha adottato il provvedimento previsto dall'art. 274 CPC, riassegnando il fascicolo al giudice assegnatario del processo iscritto per primo; e il GI ha convocato le parti (con decreto del 25/10, antecedente alla costituzione di [REDACTED] per l'udienza del 5/12/2021, ma, come detto, non come differimento ai sensi dell'art. 168-bis CPC, già adottato precedentemente.

La costituzione avvenuta il 15/11 è dunque tardiva rispetto al limite temporale stabilito dall'unico decreto emesso ai sensi di quest'ultima norma.

*

In conclusione, la domanda dev'essere accolta nei confronti di [REDACTED] [REDACTED] con la loro condanna a risarcire il danno di € 549.350 al valore attuale; non sono dovuti interessi, essendo *“onere del creditore provare, anche in base a criteri presuntivi, che la somma rivalutata (o liquidata in moneta attuale) sia inferiore a quella di cui avrebbe disposto, alla stessa data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse stato tempestivo”* e dovendosi escludere ogni automatismo nel riconoscimento degli interessi compensativi (Cass. 18564/2018).

La domanda è invece respinta nei confronti di [REDACTED]

Alla soccombenza segue l'addebito delle spese di lite, liquidate in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, modificato con DM 37/2018, scaglione di valore pari alla domanda nei confronti di BCC, parametri

compresi tra i medi ed i minimi; i convenuti soccombenti sono tenuti a rimborsare allo Stato le spese anticipate e prenotate a debito, essendo stato ammesso il Fallimento al patrocinio pubblico.

P. Q. M.

Il Tribunale di Firenze, Sezione imprese, così provvede in via definitiva:

1. condanna [REDACTED] in solido tra loro, a pagare al Fallimento [REDACTED] la somma di € 549.350 a titolo di risarcimento del danno; li condanna altresì rimborsare allo Stato le spese anticipate e prenotate a debito;
2. pone a definitivo solidale carico dei convenuti [REDACTED] le spese della CTU;
3. rigetta la domanda nei confronti della [REDACTED]
[REDACTED] condanna l'attore a rifonderle le spese di lite, liquidate in € 18.000 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali e accessori di legge.

Firenze, 7 dicembre 2021

Il presidente estensore
dr. Niccolò Calvani